



STATUTO DEL COMUNE DI ALBIANO

Approvato con delibera consiliare n. 7 dd. 21.03.2007

PREAMBOLO

Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.

STORIA DEL COMUNE

Albiano, con le sue frazioni di Barco di Sopra e Barco di Sotto, è collocato nel Trentino orientale, a nord-est del capoluogo, da cui dista una ventina di chilometri.

Sul suo territorio vivono circa 1.500 abitanti, detti "Biani" o "Albiansesi".

Il paese è collocato sulla sponda sinistra della Valle di Cembra, valle incisa profondamente dallo scorrere del fiume Avisio, originato dai ghiacci perenni della Marmolada.

Circa 260 milioni di anni fa ebbero luogo grandi eruzioni di magma acidi, che diedero vita alla formazione di un'ampia piattaforma porfirica, che si estendeva dalla zona dove attualmente sorge Lavis, a Pine', a Cavalese e Ora, da Nova Ponente a Merano: siamo in presenza del giacimento di porfido più esteso d'Europa.

Il paese è stato edificato, al pari degli altri centri abitati della valle di Cembra, su un pianoro morenico di origine glaciale, ad una quota mediana del versamento vallivo (metri 643 s.l.m.).

Il popolamento di Albiano risale molto indietro nel tempo: sono stati rinvenuti oggetti dell'età del bronzo e dell'età del ferro (V-VI sec. a.C.); presso il Santuario di S. Antonio vennero rinvenute delle tombe di lastre foggiate all'etrusca.

E' stato rinvenuto anche un sotterraneo romano.

L'abbondanza di reperti dell'epoca romana avvalorava l'ipotesi dell'etimologia di Albiano, quale territorio appartenente a un gruppo di famiglie derivanti dallo stesso ceppo il cui gentilizio era "Albius".

Al tempo della romanizzazione il paese si trovava nelle vicinanze di una scorciatoia della via Claudia Augusta Altinate, molto frequentata, specialmente nei periodi in cui il percorso principale, che si snodava sul fondovalle atesino, risultava impraticabile.

Secondo molti studiosi già dai tempi dei romani il territorio di Albiano è stato fatto oggetto di un'attività che sarebbe poi proseguita per tutta la sua storia, fino ai nostri giorni: l'attività mineraria ed estrattiva.

A partire dal Medioevo peraltro lo sfruttamento, oltre ad ampliarsi, fu anche oggetto di regolamentazione.

Nelle fonti storiche viene infatti menzionato Trentino, influente imprenditore delle miniere del Calisio, dunque anche di Albiano, e feudatario del principe-vescovo di Trento, F. Vanga, cui succedette il figlio Federico d'Albiano, che partecipò attivamente alla compilazione del più antico statuto minerario, il famoso "Codice Vanghiano", stilato nel 1208: primo ordinamento in Europa concernente le attività minerarie.

L'estrazione della galena argentifera proseguì con alterne fortune fino al 1500.

Durante i primi decenni del 1300 Albiano faceva parte con Pinè e altri paesi della "gastaldia" di Pergine.

Ripristinato il Principato vescovile di Trento, Albiano passò sotto la giurisdizione di Trento.

A seguito delle sconfitte napoleoniche e per effetto del Congresso di Vienna del 1815 i distretti di Trento e Bressanone venivano dichiarati parte integrante della provincia del Tirolo, avente il capoluogo a Innsbruck.

Al termine della prima guerra mondiale, per effetto del ricongiungimento con l'Italia, venne istituita la Provincia di Trento, che si estendeva da Ala al Brennero e reintrodotta la legislazione italiana, cosicché il Comune di Albiano venne retto da un Sindaco, da un Consiglio comunale e da una Giunta municipale.

La presa di potere del fascismo, contrario ad ogni tipo di autonomia locale, comportò peraltro la soppressione degli organi comunali e l'istituzione della figura del Podestà, oltre alla soppressione di numerosi Comuni mediante il loro accorpamento ad altri.

Lo stesso comune di Lona-Lases venne soppresso ed accorpato ad Albiano e si staccò soltanto al termine della seconda guerra mondiale, più precisamente nel 1952.

Nel corso dei secoli l'attività principale degli abitanti di Albiano è stata l'agricoltura e la pastorizia, unitamente alla selvicoltura.

Le colture più diffuse erano la vite, il frumento, i castagni, i prati da fieno e da pascolo e tutte le essenze caratteristiche dell'agricoltura montana cosiddetta di sussistenza.

Le condizioni di vita non erano certo floride e nel corso dell'800, causa il colera e altri eventi rovinosi, quali la siccità ed alcuni incendi, e ancora nei primi decenni del novecento, parecchie famiglie sono state costrette all'emigrazione, soprattutto verso le Americhe.

Negli ultimi cento anni si è assistito ad un significativo capovolgimento della situazione economica del paese in virtù dell'attività estrattiva del porfido.

Albiano risulta essere attualmente tra i principali centri europei di estrazione e lavorazione di questa pietra e costituisce un soggetto attivo a livello internazionale nella commercializzazione di questo prodotto.

I giacimenti di materiale porfirico sono stati scoperti in concomitanza alla costruzione della strada provinciale Gardolo-Lases nel 1911, e via via sfruttati sempre più intensamente.

Sono comparse sul monte Gaggio e sul monte Gorsa numerose cave a cielo aperto, dove vengono realizzati lastre, cubetti, cordonate e altri elementi lapidei necessari all'arredo urbano. Lo sviluppo di questa industria ha fermato la piaga dell'emigrazione ed è divenuta una delle attività principali della vallata e dell'intera provincia, richiamando manodopera, prima dal Mezzogiorno e poi anche da altre parti del mondo.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 – Territorio, sede, gonfalone e stemma

1. Sono elementi costitutivi del Comune di Albiano il territorio di Albiano, capoluogo, le frazioni di Barco di Sopra e Barco di Sotto, le relative comunità.
2. La sede del Comune è nel palazzo municipale, sito in Albiano.
3. Lo stemma del Comune di Albiano raffigura:
 - Blasonatura: "D'azzurro alla fascia d'argento, caricato di un castagno sradicato passante sul tutto, al naturale accostato al piede destro da un mucchio di cubetti di porfido, d'oro".
 - Corona: "Murale di Comune".
 - Ornamenti: "A destra una fronda d'alloro fogliata al naturale fruttifera di rosso; a sinistra una fronda di quercia fogliata e ghiandifera al naturale, legata da un nodo d'oro."

Le modalità d'uso dello stemma e del gonfalone, nonché la loro riproduzione sono disciplinate con norme regolamentari.

Art. 2 – Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune impronta la propria azione al rispetto dei principi della Costituzione, all'affermazione dei diritti umani e dei principi di solidarietà e di pari opportunità tra cittadini, senza discriminazione di razza, origine, lingua, sesso, cultura, religione e opinione politica, nel riconoscimento e valorizzazione delle differenze.
2. Il Comune garantisce il rispetto e la dignità di ogni persona e ne favorisce l'accoglienza e l'integrazione.
Attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi al fine di creare e rinsaldare vincoli di solidarietà con altre comunità, italiane e straniere.
Tutela e si adopera per rendere più vivibile l'ambiente di oggi e di domani.
3. Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.
4. Si adopera per favorire:
 - a) il diritto al lavoro ed alla occupazione;
 - b) l'ordinata convivenza sociale e civile;

- c) lo sviluppo e la crescita equilibrata dei minori, favorendone l'educazione e la socializzazione e adoperandosi contro ogni forma di violenza;
- d) la formazione dei giovani mediante la rimozione degli ostacoli che limitino il diritto allo studio e alla cultura, sostenendo l'accesso dei cittadini ad ogni ordine e grado dell'istruzione;
- e) la parità giuridica, sociale ed economica della donna, assicurando concretamente il principio delle pari opportunità e superando ogni forma di discriminazione;
- f) la valorizzazione del ruolo degli anziani, la loro cura e assistenza, nonché il sostegno e la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;
- g) la tutela della famiglia;
- h) la realizzazione dei diritti dei soggetti diversamente abili, disadattati, sofferenti nella mente e nelle relazioni, anche rimuovendo gli ostacoli fisici e di comunicazione che limitano il loro pieno inserimento sociale;
- i) l'effettivo esercizio del diritto alla salute e alla sicurezza sociale, concorrendo ad assicurare le iniziative di prevenzione e l'efficienza dei servizi socio-sanitari;
- j) la promozione delle azioni necessarie a realizzare un'efficiente sistema di servizi pubblici;
- k) il diritto alla cultura e alla formazione permanente, all'esercizio e alla fruizione delle arti, della musica e degli spettacoli;
- l) la valorizzazione e il recupero delle tradizioni e delle consuetudini locali, con particolare riguardo agli usi civici;
- m) un'adeguata risposta al bisogno abitativo dei cittadini;
- n) la promozione del coordinamento dei tempi e delle modalità della vita urbana;
- o) la promozione di attività sportive, ricreative e culturali;
- p) la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio comunale.

Art. 3 Autonomia comunale

1. Il Comune di Albiano è ente autonomo entro l'unità della Repubblica Italiana, rappresenta la Comunità degli uomini e delle donne che vivono nel territorio comunale, cura gli interessi dei cittadini e tutela i loro diritti.
2. Esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente dall'ordinamento ad altri enti, disciplina la propria organizzazione secondo i principi e gli indirizzi fissati dalle leggi e dal presente Statuto.

3. Informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi della Comunità Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia Autonoma e della Comunità di Valle.

Art. 4 – Identità comunale

1. Albiano si riconosce nei valori cristiani come principi fondanti della Comunità.
2. Albiano è storicamente noto per la coltivazione del castagno e per l'attività estrattiva del porfido, la cui notorietà ha superato i confini nazionali.
La Comunità di Albiano persegue come suo obiettivo un corretto equilibrio tra vivibilità e progresso economico e sociale.
3. Cura i rapporti con i Comuni limitrofi, facendosi anche carico di organizzare servizi e iniziative di interesse sovracomunale.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

CAPO I – NOZIONE E NORME

Art. 5 – Nozione

1. Il Comune attua il principio di sussidiarietà orizzontale, anche attraverso la valorizzazione delle forme associative e cooperative, in particolare delle associazioni rappresentative dei soggetti mutilati, invalidi, portatori di handicap, culturali e sportive, cooperative sociali, nonché delle associazioni di volontariato.
2. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto per consentire alla popolazione residente sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune.
3. Particolare considerazione è riservata alle attività di partecipazione promosse, anche su base di frazione, e tenendo conto delle differenze di genere, da parte di:
 - a) cittadini residenti organizzati in associazioni, comitati e gruppi, anche informali;
 - b) giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali;
 - c) persone con oltre sessantacinque anni di età.

Art. 6 – Regolamento

1. Il Comune approva un regolamento per disciplinare, nel rispetto delle disposizioni dettate dallo Statuto, gli ulteriori aspetti dell'iniziativa e della consultazione popolare, nonché del referendum.

CAPO II – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 7 – Richiesta di informazione, petizioni e proposte

1. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini elettori possono rivolgere al Comune richieste di informazioni, petizioni e proposte.
2. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) richiesta di informazioni, la richiesta scritta di spiegazioni in ordine a specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune, presentata da parte di soggetti di cui al comma 1;
 - b) petizione, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
 - c) proposta, la richiesta scritta presentata da almeno trenta soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1, anche attraverso loro forme associative con almeno dieci iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo.
3. Le richieste di informazione sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro sessanta giorni dalla data di presentazione.
4. Le petizioni sono inviate al Sindaco, che iscrive all'ordine del giorno del Consiglio comunale la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.
5. Le proposte presentate al Comune sono redatte nella forma tipica dell'atto che si propongono di fare adottare dal competente organo comunale e sono accompagnate da una relazione illustrativa.

Gli uffici comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile.

Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, ne è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO III – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 8 – Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, di un terzo dei consiglieri o di almeno sessanta cittadini residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuate la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.
4. Sono sperimentate forme di consultazione che si avvalgono della tecnologia informatica.

Art. 9 – Consulte, Comitati e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può istituire apposite Consulte permanenti per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari categorie di popolazione.
2. Il Comune riconosce, quali propri interlocutori istituzionali, i Comitati autonomamente costituiti secondo le disposizioni dettate dal regolamento e aventi tra i propri fini:
 - a) la promozione del ruolo della donna nell'ambito del territorio del Comune per realizzare le pari opportunità tra i generi, attraverso azioni di sensibilizzazione volte a rimuovere gli ostacoli che costituiscono discriminazione nei confronti delle donne;
 - b) la promozione del ruolo dell'anziano nell'ambito del territorio del Comune;
 - c) la promozione del più ampio confronto fra i giovani del Comune e di Comuni vicini, in collaborazione con le scuole e le altre istituzioni, la realizzazione di progetti tesi alla prevenzione dell'abuso di alcool e dell'utilizzo di stupefacenti e sostanze proibite, nonché il potenziamento della cultura della legalità.
3. E' facoltà del Sindaco invitare annualmente i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale è illustrato lo stato di attuazione del programma amministrativo e sono verificate le scelte del Comune, in particolare rispetto all'adeguatezza dei servizi resi alla Comunità.

CAPO IV – REFERENDUM

Art. 10 – Norme generali ¹

1. Il Comune riconosce il referendum, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, in relazione a tematiche di particolare rilevanza.
2. Il referendum può essere richiesto da due terzi dei Consiglieri o da un Comitato promotore composto da almeno 5 cittadini; in quest'ultimo caso il referendum è indetto qualora sia proposto da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale.
3. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni non può essere inferiore a centottanta giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum .
4. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio ed in modo tale che ad essi si possa rispondere con un "sì" o con un "no".
5. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che nel giorno della votazione abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e siano in possesso degli ulteriori requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali.
6. Le proposte sottoposte a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi, a condizione che abbia partecipato alla votazione almeno il 30% degli aventi diritto al voto.
7. L'Amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo , prodotto da una Commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum .
8. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'Amministrazione in carica; il Consiglio comunale entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum.

¹ art. così modificato in attuazione alla delibera consiliare n. 9 dd. 14.03.2016

Art. 11 – Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento a:
 - a) materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nel mandato amministrativo in corso;
 - b) sistema contabile e tributario e tariffario del Comune;
 - c) atti relativi ad elezioni, nomine, designazioni;
 - d) personale del Comune, delle Aziende speciali, delle Società partecipate dal Comune;
 - e) Statuto comunale e regolamento interno del Consiglio comunale;
 - f) Statuti delle Aziende comunali, società a partecipazione comunale e alla loro rispettiva costituzione;
 - g) materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti;
 - h) piani territoriali e urbanistici, piani per la loro attuazione e relative varianti .

Art. 12 – Norme procedurali

1. Entro trenta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, due in discipline giuridiche e uno in discipline attinenti alla materia referendaria, esterni al Consiglio comunale, e di cui uno nominato dalla minoranza. Ad uno degli esperti sono attribuite le funzioni di Presidente.
2. Il Comitato dei Garanti valuta, entro un mese dalla sua costituzione, l'ammissibilità dei quesiti referendari assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare.
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione.
4. Il Sindaco, qualora ne ricorrano i presupposti, indice il referendum, da tenersi entro i successivi due mesi.

ART.12 BIS - REFERENDUM CONFERMATIVO STATUTARIO ²

Entro i trenta giorni di affissione all'albo pretorio delle modifiche allo Statuto comunale , puo' essere richiesto referendum confermativo delle modifiche stesse , purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge .

In tal caso l'entrata in vigore delle modifiche allo Statuto viene sospesa .

La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi trenta giorni .

Per il referendum confermativo delle modifiche statutarie le sottoscrizioni , in misura non superiore al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale , vengono raccolte entro novanta giorni dalla notifica della decisione di ammissione del referendum .

Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto .

Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi .

Per quanto non diversamente disposto dal presente comma , si applicano al referendum confermativo le norme stabilite per gli altri tipi di referendum .

² art. introdotto in attuazione alla delibera consiliare n. 9 dd. 14.03.2016

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Sezione I – CONSIGLIO COMUNALE

Art. 13 - Attribuzioni

1. il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune.

Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale.

2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio, in aggiunta a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, dalle normative speciali, e dalle altre disposizioni del presente Statuto³, delibera:

- a) per il conferimento della cittadinanza onoraria a chi, pur non essendo iscritto all'Anagrafe del Comune, si sia distinto particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti di Albiano, in azioni di alto valore a vantaggio della nazione, dell'umanità intera o su proposta motivata del Consiglio Comunale;

³ A titolo meramente ricognitorio si elencano di seguito le ulteriori competenze attribuite al Consiglio comunale dal presente Statuto:

- indizione delle consultazioni popolari (art. 8);
- istituzione delle Consulte permanenti (art. 9);
- nomina dei componenti del Comitato dei Garanti (art. 12);
- esame delle proposte sottoposte a referendum, laddove il referendum abbia esito positivo (10);
- attribuzione di incarichi speciali ai membri del Consiglio comunale (art. 15);
- deliberazione in ordine alla decadenza del Consigliere ingiustificatamente assente ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto;
- elezione dei componenti delle Commissioni consiliari permanenti e speciali di cui all'art. 25 del presente Statuto;
- nomina dei rappresentanti del Comune nei casi previsti dalla legge (art. 28);
- deliberazione in ordine alle forme di avvalimento dell'Ufficio del Difensore civico (art. 32) e in ordine alla decadenza del Difensore civico in presenza di cause di incompatibilità (art. 33);
- approvazione del documento programmatico del Sindaco neo-eletto e, nei casi consentiti dall'art. 54, comma 3, del presente Statuto, approvazione degli adeguamenti allo stesso;
- presa d'atto della relazione sindacale di fine mandato (art. 54);
- determinazione delle tariffe nei casi di cui all'art. 59 del presente Statuto.

- b) l'approvazione dei progetti preliminari delle opere pubbliche di importo superiore ad euro 500.000,00;
 - c) in materia di apposizione, estinzione, sospensione per un periodo pari o superiore a nove anni, del vincolo di uso civico;
 - d) in materia di denominazione di strade, piazze, edifici pubblici, monumenti, lapidi o altri ricordi permanenti situati in luogo pubblico o aperti al pubblico;
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera e i progetti per lavori delegati da altre Amministrazioni.

Art. 14 – Convocazione

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno, previa facoltativa consultazione dei capigruppo consiliari.
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
3. Nella prima seduta il Consiglio tratta unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri e all'eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale.
4. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza di oltre la metà' dei Consiglieri comunali assegnati .

Ove per l'ipotesi che il Consiglio non si costituisca regolarmente in prima convocazione , sarà convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso Ordine del giorno . Nella nuova seduta è comunque necessaria la presenza di almeno sette dei Consiglieri comunali assegnati al Comune , ferme restando le maggioranze qualificate , richieste per particolari deliberazioni .⁴

Art. 15 – Consiglieri incaricati

1. Il Consiglio comunale può affidare a singoli Consiglieri specifici incarichi in relazione a materie determinate.

⁴ comma così modificato in attuazione alle delibere consiliari n. 35 dd. 15.09.2010 e n. 54 dd. 14.12.2015

2. La struttura comunale assicura al Consigliere incaricato adeguata collaborazione per l'espletamento dell'incarico affidato.
3. Al termine del proprio incarico, il Consigliere deve presentare al Consiglio comunale una relazione che illustra i risultati dell'incarico svolto.

Art. 16 – Deliberazione delle proposte

1. Ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando ha ottenuto il voto della maggioranza dei votanti, salvi i casi in cui la legge o lo Statuto prescrivono espressamente la maggioranza dei suoi componenti o altre speciali maggioranze.
2. Ai fini della determinazione della maggioranza si computano tra i votanti gli astenuti.
3. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento interno.

Sezione II – GIUNTA COMUNALE

Art. 17 – Attribuzioni e funzionamento

1. Il Sindaco e la Giunta comunale esercitano le funzioni di governo del Comune.
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati e a maggioranza dei voti.

Art. 18 – Composizione

1. Il Sindaco, con proprio decreto, nomina la Giunta, composta da lui e da n. 3 assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco .
Il Sindaco potrà nominare un ulteriore Assessore oltre ai 3 (tre) già previsti , purché l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponda a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 del presente punto e le indennità mensili dei singoli assessori siano ridotte in misura uguale , ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al Vicesindaco .
La Giunta comunale deve essere composta da rappresentanti di entrambi i generi .
La rappresentanza del genere meno rappresentato deve essere garantita almeno proporzionalmente alla sua consistenza in Consiglio comunale , con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta ..
La rappresentanza in Giunta di entrambi i generi può essere garantita mediante la nomina o l'elezione di un cittadino/una cittadina non facente parte del Consiglio , in possesso dei requisiti previsti dalla Legge regionale .⁵
2. Possono essere nominati assessori, in numero non superiore a due, anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità previsti per la carica di Consigliere e Assessore.

⁵ comma così modificato in attuazione alle delibere consiliari n. 28 dd. 10.09.2014, n. 35 dd. 29.09.2014 e n. 54 dd. 14.12.2015

Fermi restando gli obblighi di partecipazione previsti dalla legge, essi possono partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza diritto di voto.

3. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina della Giunta nella prima seduta successiva.
4. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

Contestualmente alla revoca e comunque non oltre trenta giorni dalla data del decreto di revoca, il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.

5. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli assessori, il Sindaco li sostituisce entro trenta giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva.

Art. 19 – Consigliere delegato

1. Il Sindaco può nominare consiglieri comunali, per lo svolgimento di particolari compiti relativi a specifiche materie, definiti nell'ambito di deleghe speciali.

La nomina è comunicata al Consiglio comunale.

A conclusione dell'incarico il Consigliere è tenuto a relazionare al Consiglio sull'attività svolta.

2. Il Consigliere delegato può essere chiamato a partecipare senza diritto di voto alle riunioni di Giunta comunale nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico.
3. La struttura comunale collabora con il Consigliere delegato nell'espletamento del proprio incarico.

Art. 20 – Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata il Consiglio è sciolto ed è nominato un Commissario.

Sezione III – IL SINDACO

Art. 21 – Attribuzioni

1. Il Sindaco rappresenta il Comune, è l'organo responsabile della sua Amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune.
3. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi dell'art. 15, comma 4 bis, della legge 19.03.1990, n. 55.
4. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II – ALTRI ORGANI

Art. 22 – il Presidente del Consiglio

1. Il Sindaco è il Presidente del Consiglio comunale.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza del Consiglio è, nell'ordine, assunta dal Vicesindaco, dall'Assessore più anziano d'età avente diritto al voto, dal Consigliere più anziano di età.
3. Il Sindaco, nella sua funzione di Presidente del Consiglio, assolve in particolare alle seguenti funzioni:
 - a) rappresenta il Consiglio comunale e ne coordina i lavori;
 - b) assicura il collegamento politico con i gruppi consiliari;
 - c) assicura un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;
 - d) propone la costituzione delle commissioni consiliari e cura il coordinamento con le stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;
 - e) promuove le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
 - f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei consiglieri comunali;
 - g) programma i lavori del Consiglio comunale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, del Sindaco e della Giunta, delle commissioni, dei singoli Consiglieri;
 - h) promuove e coordina la partecipazione del Consiglio alla definizione, adeguamento e controllo delle linee programmatiche da parte del Sindaco e di singoli assessori;
 - i) cura i rapporti del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico;
 - j) adempie alle ulteriori funzioni previste dal regolamento.

Art. 23 – Gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il Gruppo consiliare di appartenenza e il nominativo del Capo-gruppo.

2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi e in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali, attrezzature e servizi, secondo criteri e modalità fissati dal regolamento.
3. Ai gruppi consiliari sono inviate le deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'Albo e, con periodicità mensile, gli elenchi delle determinazioni dirigenziali, dei decreti sindacali e delle ordinanze a carattere generale.

Art. 24 – Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta la Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio comunale adotta la relativa deliberazione.
3. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune.

Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto.

4. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto, il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante.
5. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute successive, il Sindaco provvede ad informarlo dell'onere di partecipare alla seduta successiva. Qualora l'assenza persista nella seduta successiva, in assenza di giustificati motivi, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza, tenuto conto delle cause giustificative addotte.

Art. 25 – Commissioni

1. Il Consiglio comunale elegge i componenti delle Commissioni consiliari permanenti previste dal regolamento, ovvero, per l'esame di specifiche questioni, può istituire Commissioni consiliari speciali.
2. Nelle Commissioni di cui al comma 1 è garantita un'adeguata rappresentanza delle minoranze.
3. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale.
5. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge, e che sono indispensabili per garantire la funzionalità del Comune, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

In tali casi la nomina delle Commissioni subentranti deve comunque avvenire entro novanta giorni dalla data di scadenza delle precedenti.

CAPO III – INIZIATIVE – PARTECIPAZIONI E CONTROLLO

Art. 26 – Norme generali

1. Ciascun Consigliere ha diritto di esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio.

E' inoltre titolare dei seguenti diritti:

- a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno, presentare proposte di deliberazione e emendamenti alle proposte poste in discussione;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
- c) formulare domande di attualità e ogni altro atto di sindacato politico su argomenti che riguardino il Comune ;
- d) affinché sia effettivo l'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dal Comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi e tutte le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato ;
- e) qualora non goda dell'indennità di carica, è corrisposto al consigliere, per l'effettiva partecipazione alle sedute del Consiglio, e per non più di una seduta al giorno, nonché alle sedute della Giunta e delle Commissioni consiliari permanenti, formalmente istituite e convocate, un gettone di presenza, quantificato in euro 51.65, come stabilito dall'art. 30 del previgente Statuto comunale approvato con deliberazione consiliare n. 76, del 18.12.1995.

Art. 27 – Prerogative dell'opposizione

1. Il portavoce dell'opposizione è di norma il candidato alla carica di Sindaco che ha ottenuto più voti dopo il Sindaco eletto.

L'Assemblea dei consiglieri di opposizione può sostituire il portavoce con votazione palese a maggioranza assoluta degli aventi diritto.

2. In particolare il portavoce dell'opposizione è titolare delle seguenti prerogative:

- a) prendere la parola in Consiglio subito dopo il Sindaco, nei modi e limiti stabiliti dal regolamento;
- b) invitare il Sindaco a riferire in Consiglio su temi di interesse generale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 28 - Principi

1. Le nomine e le designazioni di cui all'art. 25 , commi 1 e 3 , sono di norma effettuate garantendo , ove possibile , la rappresentanza di ambo i generi e comunque complessivamente almeno un posto ciascuno .

Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso Enti , Aziende ed Istituzioni , operanti nell'ambito del Comune o della Provincia , ovvero da essi dipendenti o controllati , o di componenti di Commissioni , ad eccezione di quelle consiliari , effettuate dagli organi comunali , deve essere garantita una adeguata rappresentanza di entrambi i generi .⁶

Art. 29 – Esclusione delle cause di incompatibilità e ineleggibilità

1. Allorquando il conferimento di incarichi e funzioni a consiglieri sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi e attività di pubblica utilità, e sia dunque disposto per ragioni di interesse generale della comunità, non integra gli estremi costitutivi delle fattispecie, che per legge danno luogo a decadenza per ineleggibilità e/o incompatibilità sopravvenuta.
2. Ricorrendo le condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunale motiva adeguatamente la deliberazione di nomina di propria competenza, ovvero contenente gli indirizzi formulati in relazione ai provvedimenti di nomina di competenza del Sindaco.
3. La nomina o la designazione di amministratori o di consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza, la protezione civile e ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

⁶ Comma così modificato in attuazione alle delibere consiliari n. 28 dd. 10.09.2014 e n. 35 dd. 29.09.2014

TITOLO V – GARANZIE

Art. 30 – Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale per motivi di legittimità e di merito.
In ogni caso le deliberazioni di Giunta comunale e di Consiglio comunale diventano esecutive, a termine di legge, dopo il decimo giorno dall'inizio della loro pubblicazione.
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato e i vizi di legittimità e/o di merito dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio del Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale.
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria.
Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere a, b e c;
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato, qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un fumus in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili, al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso, qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento o il rigetto del ricorso, qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.

4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione di cui al precedente comma.
La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni.
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine di cui al precedente comma, purché esso sia divenuto esecutivo, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 31 – Il difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico, organo indipendente e imparziale, che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa e interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti, ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune.
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 32 – Attivazione dell'istituto

1. il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale, per estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'Amministrazione comunale.
La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune.
2. Mediante la predetta convenzione il Consiglio impegna l'Amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici e ai servizi, nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
3. Per quanto non disposto nel presente articolo si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.
4. Nel rispetto delle modalità di cui al precedente comma 1, il Consiglio comunale può deliberare di convenzionarsi con uno o più Comuni per la gestione associata dell'ufficio di Difensore Civico.

Art. 33 – Incompatibilità e ineleggibilità

1. Nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 32 al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità stabilite dalla legge provinciale in materia; nell'ipotesi di cui al comma 4

dell'articolo 32, al Difensore civico si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste per la carica di Sindaco.

2. Sono inoltre ineleggibili alla carica di Difensore civico coloro che ricoprono o hanno ricoperto nel precedente mandato amministrativo la carica di Sindaco, di Assessore o Consigliere dello stesso Comune.
3. Il Difensore civico non può, durante il mandato, svolgere attività politica nell'ambito di partiti o gruppi politici.
4. Qualora sussista una causa di incompatibilità o si verifichi successivamente alla nomina una causa di ineleggibilità, il Consiglio comunale invita il Difensore civico a rimuoverla. Ove non provveda entro il termine di trenta giorni, il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati, ne dichiara la decadenza dalla carica.

Art. 34 – Funzioni e modalità di intervento

1. Nell'ipotesi di cui al comma 4 dell'articolo 32, la convenzione che disciplina la gestione associata dell'istituto, dispone anche in ordine all'organizzazione e al funzionamento dell'istituto, assicurando in ogni caso al Difensore civico una struttura idonea per l'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO VI - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 35 – Principi

1. L'ordinamento degli uffici si ispira a principi di efficienza organizzativa, di decentramento organizzativo, gestionale e operativo, nonché di economicità di gestione e di responsabilità personale, allo scopo di conseguire la massima efficacia nei risultati e l'ottimizzazione dei servizi resi alla Comunità.
2. L'organizzazione e il funzionamento delle strutture devono rispondere ad esigenze di trasparenza, di partecipazione e di agevole accesso dei cittadini all'informazione e agli atti del Comune.
3. L'assetto organizzativo si informa ai criteri della gestione per obiettivi, del collegamento fra flussi informativi e responsabilità decisionali, della corresponsabilizzazione di tutto il personale per il perseguimento degli obiettivi, della verifica dei risultati conseguiti, dell'incentivazione collegata agli obiettivi raggiunti e alla crescita della qualificazione professionale.

Art. 36 – Forme di gestione amministrativa

1. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, al Segretario spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del Comune, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 3 e 4 del presente articolo, il Segretario è responsabile del risultato dell'attività svolta dal Comune, della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione funzionale del personale.
3. Alcune delle funzioni di cui al comma 1 possono essere attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge, a dipendenti, che assumono la responsabilità di cui al comma 2 in relazione alle specifiche competenze conferite.
4. Gli articoli 38 e 39 del presente Statuto attribuiscono alcuni degli atti connessi all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 alla competenza e alla responsabilità rispettivamente del Sindaco e della Giunta.

Art. 37– Organizzazione

1. Il Comune definisce mediante regolamento l'articolazione della propria struttura organizzativa.
2. La Giunta comunale, sulla base dell'articolazione organizzativa del Comune:
 - a) individua funzioni, atti e competenze di cui all'articolo 36, commi 1 e 3;
 - b) chiarisce i limiti alla delega delle competenze di cui alla lettera a) del presente comma.
3. Il Sindaco nomina i preposti alle strutture organizzative dell'Ente, cui competono le funzioni di cui al comma 2, lettera a).
4. La Giunta, mediante gli strumenti di programmazione, assegna obiettivi al Segretario comunale e ai preposti alle strutture organizzative cui siano attribuite funzioni e atti di gestione, unitamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per il rispettivo conseguimento.

Art. 38 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Il Sindaco adotta gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente rimessi dalla legislazione vigente.
2. Al Sindaco, qualora non espressamente vietato dalla legge, e fatta eccezione per i casi in cui i regolamenti comunali dispongano diversamente, è inoltre attribuita la competenza a:
 - a) rilasciare le autorizzazioni;
 - b) adottare le ordinanze;
 - c) stipulare gli accordi e i contratti;
 - d) adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
 - e) adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.
3. Gli atti di cui al comma 1 e al comma 2, lettera a), b), c), e), attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione, possono essere delegati ad Assessori ovvero a soggetti contrattualmente qualificati mediante apposito atto specificante la durata e i limiti della delega.
4. Il Sindaco o gli Assessori, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al presente articolo, si avvalgono della collaborazione del Segretario comunale e degli

Uffici, che rilasciano i pareri ad essi richiesti e garantiscono comunque l'efficace e efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 39 – Atti di natura tecnico gestionale di competenza della Giunta

1. La Giunta comunale, ove non diversamente disposto:
 - a) gestisce il fondo spese di rappresentanza;
 - b) delibera i ricorsi e gli appelli del Comune, nonché la rispettiva costituzione nell'ambito di giudizi promossi da terzi;
 - c) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, approva i progetti di opere pubbliche, le relative varianti e le perizie;
 - d) affida gli incarichi professionali e le collaborazioni esterne;
 - e) concede i sussidi o i contributi comunque denominati;
 - f) fatte salve le competenze attribuite al Consiglio, concede a terzi l'uso di beni e la gestione dei servizi;
 - g) in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, qualora, ai sensi delle disposizioni provinciali vigenti in materia, possa farsi ricorso alla procedura negoziata, senza o previo confronto concorrenziale, ovvero al sondaggio informale, assume la deliberazione a contrattare;
 - h) nomina le commissioni giudicatrici di gara, limitatamente agli appalti-concorso, e di concorso;
 - i) approva gli atti di collaudo e regolare esecuzione, nonché atti ricognitivi della spesa per opere pubbliche;
 - j) adotta gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad essa espressamente riservati dai regolamenti.
2. La Giunta comunale, con propria deliberazione adottata all'unanimità, può delegare le competenze di cui al comma 1 al Segretario comunale ovvero a soggetti preposti ad una struttura organizzativa del Comune.
3. Alla Giunta, nell'adozione degli atti di natura tecnico gestionale di cui al comma 1, è assicurata la collaborazione del Segretario comunale e degli Uffici, che esprimono i pareri ad essi rimessi dall'ordinamento vigente sulle proposte di deliberazione e garantiscono comunque l'efficace ed efficiente svolgimento del procedimento sino all'emanazione dell'atto conclusivo.

Art. 40 – Il Segretario comunale

1. Il Segretario comunale attua le direttive e adempie ai compiti affidatigli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente.
2. Il Segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del Comune, è capo del personale e ha funzione di direzione, sintesi e raccordo della struttura burocratica con gli organi di governo.
3. Il Segretario comunale, oltre alle funzioni di cui al comma 1 e 2:
 - a) partecipa alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne redige i verbali apponendovi la propria firma;
 - b) coordina le strutture organizzative del Comune, cura l'attuazione dei provvedimenti e provvede per la loro pubblicazione e ai relativi atti esecutivi;
 - c) presta alle strutture organizzative consulenza giuridica, ne coordina l'attività e, in assenza di disposizioni regolamentari al riguardo, dirime eventuali conflitti di competenza;
 - d) in assenza di disposizioni è responsabile dell'istruttoria di tutti gli atti rimessi alla competenza del Comune, fatta salva la possibilità di attribuire ad altri soggetti le responsabilità di alcune tipologie di procedimento;
 - e) roga i contratti nei quali l'Ente è parte e autentica le sottoscrizioni nelle scritture private e negli atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - f) esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.
4. Con regolamento sono disciplinati i rapporti di coordinamento tra il Segretario e i preposti alle strutture organizzative, distinguendone le responsabilità e salvaguardando la reciproca professionalità.

Art. 41 – Presidenza delle commissioni giudicatrice di concorso e di gara

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge per le modalità di copertura del posto di Segretario comunale, le commissioni giudicatrici di concorso e di gara, limitatamente agli appalti concorso, sono presiedute dal Segretario comunale o dal funzionario incaricato dalla Giunta.
2. Le commissioni giudicatrici delle gare, esclusi gli appalti concorso, sono presiedute dal Segretario comunale o, in caso di sua assenza ovvero qualora il medesimo assolve le funzioni di ufficiale rogante, dal funzionario da lui incaricato.

Art. 42 – Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso.
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, qualora nominato dalla Giunta, rappresenta il Comune in giudizio.
3. Il patrocinio in giudizio può essere esercitato da personale comunale, qualora previsto da specifiche disposizioni di legge.

TITOLO VII – ATTIVITA'

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 43 - Enunciazione dei principi generali

1. Il Comune osserva i principi di imparzialità, leale collaborazione, libera concorrenza, sussidiarietà e proporzionalità.
2. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
3. Il Comune nell'adozione di atti di natura non autoritativa agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Art. 44 – Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipano alle attività istituzionali del Comune possono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi telematici, nei casi in cui l'ordinamento riconosca agli stessi pieno valore legale.
2. Con regolamento sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 45 – Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità e agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le determinazioni e le ordinanze sono pubblicate per dieci giorni, anche in sunto o per oggetto, all'Albo comunale o all'Albo informatizzato.
2. Con regolamento possono essere disciplinate le modalità di attuazione del comma 1.

Art. 46 – Diritto di accesso agli atti e alle informazioni

1. Con regolamento sono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni da parte degli interessati, singoli o associati, dei cittadini, dei consiglieri comunali, dei componenti delle commissioni e dei revisori dei conti.
2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 47– I Regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni e approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato.
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 48 – Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
3. Il Sindaco può delegare il potere di cui al primo comma ad un Assessore o al Segretario comunale.

Art. 49 – Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 50 – Procedimento amministrativo

1. L'attività amministrativa del Comune è regolata secondo quanto previsto dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo.
2. Il Comune individua il termine entro il quale ciascun procedimento deve concludersi. Qualora non previsto espressamente, esso si intende di novanta giorni.
3. Il Comune favorisce la stipulazione con gli interessati di accordi sostitutivi del provvedimento.

La sostituzione del provvedimento con un accordo è sempre consentito salvo che non vi sia un espresso divieto di legge, Statuto o regolamento.

In caso di sostituzione del provvedimento con un accordo si applicano le norme che regolano l'adozione dell'atto sostituito, ivi compresi la motivazione, i controlli ove previsti, le forme di pubblicità.

Art. 51 – Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili.
2. La comunicazione in ordine all'attivazione dell'istruttoria pubblica è formulata per avviso pubblico e annuncio all'Albo comunale.
3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 52 Regolamento sul procedimento

1. Il Comune disciplina con regolamento:
 - a) le modalità per garantire ai soggetti interessati un'adeguata partecipazione;
 - b) le modalità di risoluzione dei conflitti di competenza e le forme di collaborazione tra i responsabili di singole fasi o sub procedimenti;

- c) ogni altra disposizione ritenuta rilevante ai fini di una corretta gestione dei procedimenti.
2. Il Comune favorisce la sottoscrizione degli accordi tesi ad un'efficiente gestione dei procedimenti amministrativi per i quali sia previsto il coinvolgimento di più enti.

CAPO IV – INTERVENTI ECONOMICI

Art. 53 – Principi

1. Il Comune, per promuovere lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ha facoltà di intervenire anche in relazione ad ambiti o materie non rientranti nella propria diretta competenza.
2. I criteri per la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, sono determinati dal regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente e in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 54 – Linee programmatiche

1. Il Sindaco neo eletto entro novanta giorni dalla proclamazione, sentita la Giunta comunale, definisce le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato e le riporta in un documento, eventualmente dettagliato per programmi, nel quale indica le linee strategiche dell'Amministrazione in relazione ai bisogni della Comunità.
2. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione di tale documento non prima di quindici giorni dall'invio della proposta ai consiglieri.
3. Le linee programmatiche di mandato possono essere adeguate dal Consiglio comunale, su proposta del Sindaco, della Giunta comunale, o di un quinto dei consiglieri, solo a seguito di sopravvenuti fatti o esigenze, emersi in ambito locale.
4. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e assessori delle linee programmatiche di mandato e eventualmente ne dispone l'adeguamento.
5. Al termine del mandato il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale in ordine all'attuazione delle linee programmatiche di mandato.

Art. 55 – Programmazione finanziaria-controllo

1. Il Consiglio comunale, tenuto conto delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato, approva gli strumenti di programmazione finanziaria ad esso rimessi dall'ordinamenti vigente, e in particolare:
 - a) la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche;
 - b) il bilancio di previsione pluriennale;
 - c) il bilancio di previsione annuale;
2. La Giunta comunale relaziona al Consiglio sullo stato di attuazione dei programmi.
3. La Giunta propone all'approvazione del Consiglio il rendiconto della gestione fornendo informazioni sull'andamento finanziario del Comune, nonché sui programmi realizzati e in corso di realizzazione.

4. Il bilancio annuale di previsione e il rendiconto della gestione non possono essere approvati, neppure in seconda votazione, se alle sedute del Consiglio a ciò deputate non siano presenti più della metà dei consiglieri in carica.

Art. 56 – Gestione - controllo

1. La Giunta comunale definisce gli strumenti di gestione assicurando che l'attività del Comune sia organizzata con efficienza ed economicità per il perseguimento di obiettivi funzionali ai programmi approvati dal Consiglio.
2. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e il conseguimento degli obiettivi assegnati ai soggetti incaricati della gestione.
3. La verifica del raggiungimento dei risultati rispetto agli obiettivi fornisce gli elementi di giudizio per la valutazione dei responsabili ai quali è stata affidata la gestione delle risorse del comune.
4. Il regolamento di contabilità definisce i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di controllo di cui al presente articolo.

Art. 57 – La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di interesse pubblico.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati per ragioni di interesse pubblico, in particolare quando la loro redditività risulti inadeguata rispetto al loro valore, oppure si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali, o sia necessario provvedere in tal senso per fare fronte con il ricavato ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente, ovvero il mantenimento del bene risulti diventare eccessivamente gravoso per l'ente.

Art. 58 – Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria.

2. L'affidamento del servizio è effettuato sulla base di una convenzione deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto.
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 59 – Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti svolge le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto con la collaborazione degli uffici comunali.
2. Il Sindaco può richiedere la presenza del Revisore dei conti a partecipare alle sedute della Giunta o del Consiglio per relazionare su specifici argomenti.

TITOLO IX – I SERVIZI PUBBLICI

Art. 60 – Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria.
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.
3. La scelta delle forme organizzative di gestione dei servizi pubblici, nell'ambito di quelle consentite dalla normativa vigente, deve essere preceduta dalla valutazione dell'adeguatezza dell'ambito territoriale comunale sotto il profilo dell'economicità e dell'efficienza, dovendo in caso contrario essere privilegiate forme di gestione intercomunale.
4. Le funzioni di vigilanza e controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate.
5. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 61 – Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali nei seguenti casi:
 - a) servizi gestiti in forma indiretta, qualora la tariffa costituisca parte essenziale del contratto di servizio;
 - b) in ogni caso, qualora la legge rimetta la determinazione della tariffa al regolamento comunale.
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono.

4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici.
5. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono essere comunque modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X – FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

Art. 62 – Principio di cooperazione

1. Il Comune, al fine di assolvere alle proprie funzioni in modo ottimale e coordinato, si avvale delle forme associative e di collaborazione con le altre Amministrazioni pubbliche e con i privati previste dalle leggi vigenti.
2. In particolare il Comune può promuovere o aderire a convenzioni, consorzi, unioni di Comuni, accordi di programma.

Art. 63 – Conferenza dei Sindaci di Valle

1. In relazione a particolari problematiche di interesse sovracomunale, il Sindaco può promuovere forme di consultazioni con i Sindaci dei Comuni della Valle di Cembra.
2. In tale contesto i Sindaci potranno esprimere pareri e proposte nelle seguenti materie:
 - a) individuazione di forme collaborative intercomunali previste nel presente titolo;
 - b) discussione su questioni di rilevante interesse che incidono sulla popolazione della Valle di Cembra o su una parte rilevante della stessa;
 - c) promozione della Comunità di Valle di Cembra a norma delle vigenti disposizioni.
3. Apposito regolamento, adottato all'unanimità, disciplina le modalità di convocazione e di deliberazione, le modalità di turnificazione della presidenza e gli altri aspetti organizzativi della Conferenza permanente dei Sindaci di Valle.

TITOLO XI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 64 – Revisione dello Statuto

1. Per revisione dello Statuto si intende, sia l'adozione di un testo integralmente nuovo, che la parziale modifica dell'articolato vigente.
2. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 65 – Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 18 comma 1, 19 comma 1 e 28 comma 3 trovano applicazione con riferimento alle elezioni, nomine e designazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore di questo Statuto.

Art. 66 – Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'Albo comunale per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento.
2. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'Albo comunale.
3. Spetta al Consiglio comunale l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre-leggi del codice civile.